

Federazione Banche Assicurazioni e Finanza (FeBAF)

ABI Associazione
Bancaria
Italiana

Ania
Associazione Nazionale
fra le Imprese Assicuratrici

 **ASSOGESTIONI**
associazione del risparmio gestito

AIFI
Italian Private Equity, Venture Capital
and Private Debt Association

 **ASSORETI**

 **Assofiduciaria**

 **ASSOFIN**
Associazione Italiana del Credito al Consumo Immobiliare

 **ASSOIMMOBILIARE**
Associazione dell'Industria Immobiliare

 **assoprevidenza**

ASSOSIM[®]
Associazione Italiana Intermediari Mobiliari

Per il rilancio dei finanziamenti alla crescita economica in Europa:

*I temi europei di maggiore rilevanza per il settore
finanziario italiano*

Bruxelles, 13 ottobre 2016

La Federazione delle Banche, delle Assicurazioni e della Finanza (FeBAF) nasce nel 2008 da ABI e da ANIA. Alla Federazione, “Casa Comune del Risparmio e della Finanza”, aderiscono oggi 10 associazioni: Abi, Ania, Assogestioni, Aifi, Assoreti, Assofiduciaria, Assoimmobiliare, Assoprevidenza, Assofin ed Assosim.

La Federazione, che ha sede a Roma e Bruxelles:

- è aperta alla collaborazione con altre Associazioni imprenditoriali;
- promuove il ruolo dell’industria bancaria, assicurativa e finanziaria in sintonia con gli interessi generali del Paese;
- rappresenta nei confronti di Autorità politiche e monetarie, delle Associazioni di categoria e dell’opinione pubblica le posizioni delle Associazioni aderenti in tema di politiche economiche e sociali;
- tutela la logica di impresa e si adopera per la diffusione della concorrenza, puntando sulla valorizzazione dell’attività bancaria, assicurativa e finanziaria in termini di trasparenza, al servizio dei consumatori e dei risparmiatori.

Per conoscerci meglio: www.febaf.it e @febaf. Seguici anche sulle newsletter Lettera f e Spotlight f.

Indice

1. Introduzione	4
2. Inquadramento macroeconomico generale	6
3. Revisione da parte del Comitato di Basilea sui metodi di calcolo del rischio di credito (standard, IRB) e del rischio operativo	9
4. Regolamento sui documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati ("PRIIP")	15
5. Direttiva sulla distribuzione assicurativa (IDD)	17
6. Standard contabili	20
7. La revisione di Solvency II (2018)	23
8. Le società fiduciarie in una prospettiva europea	25

1. Introduzione

In queste pagine si trova una prima raccolta di documentazione tecnica sui temi di maggiore rilevanza per il settore finanziario italiano in Europa, al fine di rilanciare il finanziamento della crescita e dello sviluppo. Non si tratta tuttavia di ambiti di interesse solo per l'industria finanziaria. L'impatto di eventuali revisioni da parte del Comitato di Basilea sui metodi di calcolo del rischio di credito e del rischio operativo, per come sono attualmente formulate, peserebbe sulla capacità di finanziamento di specifiche attività economiche rilevanti per la ripresa del ciclo economico. Con ricadute pesanti sulla competitività dell'economia reale europea rispetto all'andamento di quella mondiale.

Discorso analogo potrebbe essere fatto per quanto riguarda la distribuzione di prodotti assicurativi, dove è attesa la definizione dei contenuti di secondo livello. L'obiettivo del mercato assicurativo è di avere prodotti semplici e chiari per il consumatore, attraverso il giusto equilibrio fra corretta tutela del consumatore e senza creare eccessivi oneri per le imprese, preservando, al contempo, il quadro pluralistico di modelli distributivi che caratterizza il mercato assicurativo italiano.

La regolamentazione del settore finanziario europeo, in sostanza, deve trovare un equilibrio tra le esigenze di protezione del consumatore, la stabilità dell'industria, la competitività del sistema economico dentro e fuori l'Europa. Deve assicurare un *level playing field* tra operatori, rispettando le specificità dei modelli di business ed avendo ben chiaro il contesto economico e la congiuntura nel quale opera.

L'Europa infatti è a metà del guado. I suoi processi di riforma stentano a decollare, con prospettive di tassi di interesse che continuano a restare a livelli prossimi allo "0"; con persistenti incertezze geopolitiche; con un'Unione Bancaria tuttora incompleta e a rischio di arretramenti; con propositi di revisione al ribasso (nel senso di peggioramento) di alcune regolamentazioni come Basilea IV; con gli attuali livelli di investimenti che non riescono ad accompagnare adeguatamente l'attuazione del Piano Juncker; con la riproposizione di una *Financial Transaction Tax* europea che penalizzerebbe i mercati continentali proprio nel momento in cui una piazza importante (quella della City) avrebbe la possibilità di non applicarla.

Non sono estranei a queste difficoltà quelli che sono stati definiti "egoismi" nazionali. Occorre superarli, ridare spinta e convinzione al progetto europeo, completare davvero l'Unione Bancaria e l'Unione Economica e Monetaria con primi concreti passi verso politiche fiscali e di bilancio comuni, come testimoniano analisi e posizioni più o meno recenti, come quelle autorevolmente espresse dalla BCE e da molti *think tank* europei ed internazionali.

Per quanto riguarda il settore finanziario, la Commissione europea sembra consapevole di dover fare di più e meglio, a tutela della competitività del settore e della sostenibilità

della crescita. Leggiamo così recenti dichiarazioni del suo vertice, in particolare del Vice Presidente, Commissario ai servizi finanziari Valdis Dombrovskis.

Abbiamo parimenti apprezzato la crescita del ruolo del Parlamento europeo nella costruzione di una migliore regolamentazione del settore finanziario, in particolar modo con riferimento all'Unione Bancaria e dei Mercati dei Capitali.

Occorre proseguire, avendo ben in mente che la regolamentazione è parte fondamentale dell'ecosistema nel quale i soggetti economici operano. Qualità e rapidità sono un *asset* competitivo. Normative primarie e secondarie devono andare nella stessa direzione e allo stesso passo. La *Better Regulation* non è un optional, ma un ingrediente essenziale per norme equilibrate, ragionevoli, condivise e praticabili.

Il settore finanziario europeo ha fatto significativi progressi mostrando resilienza di fronte all'incertezza regolamentare e alla costante erosione dei margini di guadagno causata tra l'altro del prolungato clima di bassi tassi di interesse. Quello italiano in particolare sta dimostrando di saper reggere l'urto della crisi senza aiuti statali, continuando a sostenere l'economia reale tra i mille e noti ostacoli che le riforme di questi anni stanno riducendo ma che ancora più dovranno essere superati attraverso il completamento dell'Unione Bancaria, l'accelerazione dell'Unione dei Mercati dei Capitali e il consolidamento degli ambiziosi obiettivi dell'Unione Economica e Monetaria.

2. Inquadramento macroeconomico generale

Tema

Nella prima metà del 2016 il contesto macroeconomico internazionale è ancora caratterizzato da difficoltà a ridare slancio alla crescita economica. Le più recenti indicazioni congiunturali dipingono un'evoluzione dell'economia mondiale che ha viaggiato nella prima metà del 2016 a ritmi contenuti. Alla frenata dei paesi emergenti si è contrapposta la crescita moderata di quelli avanzati. La dinamica del commercio mondiale è rimasta debole nei primi mesi del 2016. Anche l'evoluzione dei mercati rilevanti per l'Italia, risultata relativamente positiva tra la fine del 2015 e l'inizio del 2016, ha subito un sensibile rallentamento.

Per ciò che concerne l'Unione europea, alle problematiche economiche si sommano rilevanti difficoltà di natura extra-economica e un clima di incertezza politica ampiamente diffuso. Oltre alla fragilità dell'economia, vanno gestite, infatti, la crisi dei rifugiati, le tensioni con la Russia e l'uscita della Gran Bretagna dall'Europa (Brexit) che, inattesa quanto indesiderata, rappresenta l'ennesimo shock che rischia di affossare il timido tentativo di ripresa in atto prima del referendum. Nell'insieme, le tensioni finanziarie che hanno seguito l'esito del referendum inglese del 23 giugno hanno preso a normalizzarsi nelle ultime settimane, grazie anche all'azione delle banche centrali. Il quadro rimane, però, contrassegnato dall'incertezza, col prevalere di rischi negativi.

Per quanto riguarda specificamente l'economia italiana, anche se l'impatto diretto della Brexit sulla crescita dovrebbe essere limitato, la congiuntura presenta più ombre che luci. Se prima della Brexit i maggiori previsori stimavano, infatti, una crescita superiore all'1% nel 2016, ora le previsioni sono inferiori all'1%. Gli ultimi dati disponibili confermano il rallentamento in corso:

- alla lieve accelerazione della crescita del PIL rilevata nel primo trimestre del 2016 (+0,3%), è seguita nel secondo trimestre una variazione congiunturale nulla;
- per ciò che concerne le esportazioni, che hanno comunque registrato una variazione positiva nel secondo trimestre del 2016 (+1,9% su base trimestrale), pesa in prospettiva il rallentamento del commercio internazionale, già evidente negli ultimi dati sui nuovi ordinativi;
- analogamente, i consumi delle famiglie, nel secondo trimestre del 2016 hanno registrato una variazione congiunturale di appena lo 0,1% contro lo 0,4% del trimestre precedente. Gli ultimi dati sulle vendite al dettaglio confermano la debolezza di questa componente di domanda aggregata;
- infine, anche gli investimenti, dopo tre trimestri di crescita, nel secondo trimestre del 2016 sono risultati in calo (- 0,3%) e la produzione industriale sta perdendo slancio.

A livello globale e nazionale il ciclo economico si sta, dunque, nuovamente indebolendo e il calo della fiducia delle famiglie e delle imprese rischia di frenare le scelte di consumo e investimento nella seconda metà dell'anno, col pericolo di indebolire ulteriormente la ripresa.

Per scongiurare questo pericolo è essenziale una strategia per la crescita forte e ampiamente condivisa. E' importante che sia stato questo l'argomento principe del G20 dello scorso settembre in Cina. In quell'occasione i Capi di Stato e di governo dei 20 Paesi presenti si sono impegnati a mettere in campo "tutti" gli strumenti possibili per sostenere la crescita e quindi l'occupazione. Alle dichiarazioni di intenti devono ora seguire i fatti.

La nostra posizione

Abbiamo più volte ufficialmente riconosciuto la bontà dell'impostazione della più recente politica monetaria della BCE. I tassi nulli o addirittura negativi non sono un qualche cosa di desiderabile in condizioni di normalità, ma rappresentano la giusta risposta non convenzionale ad una situazione macro eccezionale connotata da forti rischi di deflazione.

E' tuttavia auspicabile che questo stato "emergenziale" venga meno proprio perché la ripresa trovi vigore e le pressioni della domanda aggregata riportino il livello di variazione dei prezzi in linea con l'obiettivo della BCE.

La politica monetaria non può da sola promuovere la crescita dell'economia e sostenere la ripresa. E' indispensabile, oggi più che mai, un maggiore coordinamento tra politica monetaria, politica economica e regole bancarie.

Pur non avendo dubbi sugli effetti positivi (per le banche e per l'economia in generale) del QE occorre, dunque, riflettere sul più appropriato mix di politiche economiche oggi necessario in Europa. E' infatti evidente che la politica monetaria dovrebbe essere, a questo punto, supportata da una più efficace politica fiscale, condotta a livello di intera area euro e con al suo centro il rilancio degli investimenti pubblici produttivi, capaci di stimolare anche quelli privati. Uno scenario in cui dosi di politica monetaria non convenzionale si mescolassero con dosi importanti di *fiscal policy* (e ovviamente politiche strutturali incisive) sarebbe foriero di risultati macroeconomici migliori sia per l'Europa e sia, quindi, per il mondo delle imprese, ivi incluse quelle bancarie.

In quest'ottica, la missione della BCE non è semplice. Nella sua nuova veste la BCE svolge due compiti ben distinti: da un lato quello di autorità della politica monetaria in virtù del quale continua ad avere come obiettivo la tutela della stabilità monetaria; dall'altro quello di autorità di supervisione bancaria (*Single Supervisory Mechanism - SSM*), occupandosi anche di stabilità finanziaria. Come mantenere la salvaguardia della stabilità monetaria come obiettivo caratterizzante, ed al contempo garantire anche la tutela della stabilità finanziaria è la sfida da affrontare, nell'interesse dell'Europa. L'unica strada è agire nelle due politiche con tempi e modalità tali da garantire che le azioni nei due ambiti siano tra loro sinergiche (o almeno neutre), riducendo quindi i rischi di conflitti.

Appare evidente la potenziale contraddizione fra gli obiettivi microprudenziali di continuo rafforzamento del capitale delle singole banche e quelli macroprudenziali di sostegno alla ripresa e agli investimenti in questa fase delicata. Occorre evitare che le regole microprudenziali possano entrare in conflitto con gli obiettivi macroprudenziali e sfavorire il credito alle famiglie e alle PMI, con conseguenze negative per la crescita e lo sviluppo.

Per quanto concerne le regole, è apprezzabile il ruolo crescente del Parlamento europeo sulle materie bancarie e finanziarie. In particolare, guardiamo con favore le recenti risoluzioni per l'uniformità e contro le disparità nazionali, oltre che le posizioni espresse sugli incentivi per i prestiti alle piccole e medie imprese (*SMEs Supporting factor*) che non possono essere sospesi, ma anzi vanno rafforzati. D'altra parte, abbiamo, però, più volte segnalato gli effetti perversi dell'intenso processo normativo che grava sul settore bancario, che mal si coniugano con l'obiettivo di favorire la ripresa del credito e, dunque, dell'economia nel suo complesso.

E' indispensabile un cambiamento di rotta da parte del regolatore, che dovrebbe chiarire quale sarà il futuro quadro delle regole, attenendosi a tre basilari principi: regole certe, stabili in un ragionevole lasso di tempo e applicate in maniera trasparente. Tutto ciò non nell'interesse di parte del settore bancario e finanziario ma nell'interesse dell'Europa nella sua complessità.

Sotto questa prospettiva auspichiamo interventi volti a minimizzare l'impatto delle nuove regole in corso di definizione, ed in particolare delle nuove regole di Basilea IV - tra cui spiccano per il potenziale impatto le proposte di revisione del metodo standard e dei metodi interni di calcolo del rischio di credito oltre che la revisione delle modalità di computo del rischio operativo. Nel complesso, Basilea IV, sulla base delle stime prodotte recentemente dalla Federazione Bancaria Europea, rischia di comportare una contrazione di circa 1/3 del complesso delle attività delle banche dell'Unione europea. Ne conseguirebbe, per un lungo periodo di tempo, un significativo freno alla crescita dell'economia e dell'occupazione.

3. Revisione da parte del Comitato di Basilea sui metodi di calcolo del rischio di credito (standard, IRB) e del rischio operativo

Nel biennio 2015-2016, il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (per brevità “Comitato di Basilea”) ha avviato un’intensa attività di revisione dei metodi di misurazione sia del rischio di credito (nelle due varianti “metodo standard” e “metodi interni”) che del rischio operativo. Tale iniziativa nasce dall’esigenza di maggiore comparabilità e coerenza dei requisiti di capitale regolamentare delle banche nelle diverse giurisdizioni.

Tuttavia le proposte di revisione - in realtà molto incisive e di impatto significativo - rischiano di comportare:

- un incremento del capitale regolamentare complessivo con effetti negativi in termini di capacità per le banche di concedere nuovo credito a imprese e famiglie;
- una penalizzazione in termini di capacità di finanziamento di specifiche attività economiche rilevanti per la ripresa del ciclo economico;
- una maggior complessità per le banche nella pianificazione delle rispettive esigenze di liquidità e capitale regolamentare.

3.1 Misurazione del rischio di credito

Con specifico riferimento ai modelli di calcolo per il rischio di credito, il “metodo standard” e i “metodi interni” (o IRB), si evidenziano di seguito, rispettivamente, i principali punti di attenzione delle proposte in parola.

3.1.1 Metodo Standard

La seconda proposta per la revisione del metodo standard per la misurazione del rischio di credito (la cui pubblica consultazione si è conclusa l’11 marzo 2016) rivede in sostanza al “rialzo” una importante serie di fattori di ponderazione per specifiche categorie di esposizioni.

Più in particolare:

- per il calcolo delle esposizioni verso banche, si consente di continuare a utilizzare i rating esterni nelle giurisdizioni che lo consentono ai fini regolamentari, benché “ponderati” da una specifica attività di *due-diligence* ad opera delle banche stesse per evitare un meccanicistico e acritico ricorso da parte di queste ai rating medesimi;
- per il calcolo delle esposizioni verso imprese, si propone di applicare un fattore di ponderazione che potrà andare dal 20% al 150%, con un valore ridotto all’85% per esposizioni che riguardano le PMI;

- per le attività di credito speciale (“*specialised lending*”), si richiede di applicare un fattore di ponderazione pari al 120% per il c.d. “*object finance*” e “*commodity finance*” ed un fattore del 150% per il “*project finance*” nella fase pre-operativa dell’opera, che scende poi al 100% nella fase di gestione della stessa;
- per le c.d. esposizioni fuori bilancio, incluse le linee di credito verso famiglie e imprese, si propone di utilizzare un fattore di conversione superiore all’attuale (che è pari a zero);
- per le esposizioni in immobili commerciali, si propone di applicare, in funzione del rapporto “tra finanziamento concesso e valore stimato dell’immobile” (c.d. “*loan-to-value*”), un fattore di ponderazione del 150% (rispetto all’attuale 100%) per quei finanziamenti il cui rimborso dipende dal reddito generato dall’immobile;
- per le esposizioni in sofferenza, si propone di applicare fattori di ponderazione fortemente superiori agli attuali.

La nostra posizione

La proposta reca, dunque, particolari aspetti di criticità, suscettibili di rendere l’erogazione del credito verso ampi segmenti di clientela più difficile in termini di assorbimento di patrimonio. Tali criticità sono state evidenziate nelle diverse sedi di confronto in merito a livello europeo ed internazionale con la proposta di una serie di miglioramenti, segnatamente:

- la riduzione del fattore di ponderazione (da 100% all’85% e, potenzialmente, al 75%) per le esposizioni verso le PMI del segmento “*corporate*”;
- il nuovo metodo di ponderazione per i mutui residenziali, che, in luogo di un fattore di ponderazione del 35%, fissa la percentuale di assorbimento in funzione del rapporto tra finanziamento concesso e valore stimato dell’immobile. Tale modifica regolamentare, ove approvata, potrebbe consentire una significativa liberazione di patrimonio per crediti immobiliari residenziali con rapporto “*loan-to-value*” inferiore al 60%;
- la possibilità di avvalersi, ad esempio per le esposizioni sull’interbancario e verso corporate, dei rating attribuiti dalle c.d. ECAIs (“*External Credit Assessment Institutions*”).

3.1.2 IRB

A marzo 2016 il Comitato di Basilea ha posto in consultazione un documento che illustra una serie di proposte di modifica dell’approccio basato sui metodi interni per la valutazione del rischio di credito (IRB). La consultazione si è chiusa il 24 giugno 2016.

La proposta contiene innovazioni sostanziali, tra cui l’abolizione della possibilità di usare i modelli interni per quei portafogli per cui non sia possibile stimare con sufficiente attendibilità gli input del modello necessari per il calcolo del requisito patrimoniale per il rischio di credito, ovvero laddove il vantaggio informativo della banca rispetto al mercato non è tale da giustificare l’applicazione di parametri differenti tra le banche. Inoltre viene confermata l’introduzione di soglie minime nel calcolo dei parametri di rischio (Probabilità di Default - PD - e *Loss Given Default* - LGD -).

Più specificatamente, il Comitato di Basilea propone di:

- abolire la possibilità di applicare i metodi IRB per le esposizioni verso le banche, le altre istituzioni finanziarie, le imprese con attivo consolidato superiore a 50 miliardi di euro e le partecipazioni azionarie;
- ammettere l'uso dell'approccio *IRB Foundation - FIRB* - (che prevede una LGD fissata dal regolatore e non stimata internamente dalla banca) ma non dell'AIRB (che prevede stime interne sia sulla PD sia sulla LGD) per le esposizioni verso imprese con oltre 200 milioni di ricavi annui (ma sotto la soglia di 50 miliardi di attivo consolidato);
- abolire la possibilità di utilizzare modelli IRB con parametri determinati internamente per lo "*specialised lending*";
- fissare, per i portafogli per cui resterebbero applicabili i metodi IRB, delle soglie minime (*floor*) su PD e LGD;
- introdurre dettagliate previsioni sulle pratiche di stima dei parametri per ridurre la variabilità delle attività di rischio ponderate;
- rivedere la disciplina del Fattore di Conversione Creditizia (CCF), la variabile determinante per il computo, o meno, delle attività fuori bilancio tra le esposizioni da ponderare per il rischio di credito;
- modificare la disciplina relativa al trattamento degli strumenti di mitigazione del rischio di credito;
- introdurre *floor* basati sul metodo standard per le banche che utilizzano i modelli interni per il rischio di controparte;
- cancellare l'opzione IMA-CVA (basata sui modelli interni) dalla nuova disciplina prudenziale in via di definizione per il rischio relativo al *Credit Valuation Adjustment* (CVA).

La nostra posizione

L'ABI ha trasmesso al Comitato di Basilea la posizione dell'industria bancaria nazionale, ove si evidenziano una serie di criticità e misure volte a superarle. Più in particolare:

- si sostiene la validità dei modelli interni ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali;
- si propone di mantenere in vigore i metodi IRB nella misura più ampia possibile, per non compromettere la sensibilità al rischio nella misurazione dei requisiti patrimoniali;
- si evidenzia la possibilità per diversi portafogli/esposizioni di definire ex ante, per classi di attività, un livello giustificabile nella variabilità delle attività ponderate per il rischio (RWAs) e nei parametri di rischio. In tal modo le banche potrebbero mantenere una certa flessibilità nello sviluppo dei modelli interni, seppur in un quadro di maggiore armonizzazione;

- si propone di introdurre modifiche sul trattamento del Fattore di Conversione Creditizia (CCF) delle attività fuori bilancio;
- si chiede di mantenere a zero l'esposizione relativa agli impegni revocabili senza preavviso per clienti corporate e comunque di applicare valori uguali per gli impegni verso imprese e clienti retail (tra 10% e 20%);
- non si condivide l'introduzione di un trattamento "punitivo" assegnato alle esposizioni verso grandi imprese (quelle con attivo consolidato superiore a 50 miliardi) rispetto a quelle di medie dimensioni;
- non si condivide il trattamento differenziato in funzione della soglia di fatturato nell'ambito delle imprese sotto i 50 miliardi di attivo;
- si propone, per evitare penalizzazioni nei confronti delle PMI appartenenti ai grandi gruppi, che le soglie di attività/fatturato discriminanti per l'uso del metodo standardizzato o del F-IRB si applichino a livello di controparte anziché a livello di gruppo e che venga alzata la soglia dei 200 milioni di ricavi;
- si propone di continuare a prevedere l'uso del metodo IRB sulle esposizioni azionarie verso banche e altri istituti finanziari;
- non si condivide l'introduzione di "floor" per i parametri di rischio utilizzati nei modelli interni (PD e LGD), sottolineandosi che l'adozione di floor sui portafogli per cui gli eventi di default sono numerosi e, quindi, le stime da modello accurate, appare ingiustificatamente penalizzante (mentre potrebbe essere ragionevole e favorire la correzione dei difetti impliciti nelle stime da modello per i portafogli caratterizzati dall'assenza di un numero significativo di osservazioni sui default);
- si invita a riconsiderare l'introduzione dei c.d. *output floor* (basati sul metodo standard) per i portafogli che continueranno ad essere trattati con i modelli interni;
- si chiedono delucidazioni rispetto all'ipotesi di introdurre una soglia minima nel calcolo della LGD nel caso delle esposizioni non garantite (ovvero si chiede di rivedere l'ipotesi di fissare un floor sull'add-on per il *downturn* nel calcolo della LGD);
- si chiede di reintrodurre l'opzione basata sui modelli interni tra le opzioni metodologiche di valutazione del rischio relativo al deterioramento del rating delle controparti (*Credit Valuation Adjustment* - CVA);
- si chiede infine un'analisi di impatto (QIS) congiunta sugli effetti: i) della revisione dell'approccio standard; ii) della riforma dell'approccio IRB, iii) dell'ipotesi di introdurre dei floor sulle RWAs delle banche che usano il metodo IRB, basati sui parametri della proposta di revisione dello stesso metodo standard.

3.2 Misurazione del rischio operativo

A marzo 2016, il Comitato di Basilea ha avviato una procedura di consultazione per la revisione del metodo di calcolo del capitale per il Rischio Operativo, che si è conclusa il 3 giugno 2016.

La revisione del quadro di riferimento per il calcolo del rischio operativo porterà ad un singolo metodo per la stima del capitale necessario alla copertura di siffatto rischio, il c.d. “*Standardised Measurement Approach*” (SMA). L’attuale possibilità di utilizzare un approccio basato su un modello interno di misurazione del rischio operativo (AMA) verrà conseguentemente rimosso. Il Comitato di Basilea, infatti, ritiene che l’utilizzo di modelli per il rischio operativo utilizzati a scopi patrimoniali e regolamentari è eccessivamente complesso e che i metodi AMA hanno provocato una eccessiva variabilità nelle attività ponderate per il rischio e livelli insufficienti di capitale per alcune banche.

Lo SMA combina due elementi: una componente basata su informazioni di bilancio - il *Business Indicator* (BI) - con una - la *Loss Component* (LC) - determinata in funzione degli eventi di rischio operativo storicamente verificatisi, suddivisi in classi in base all’importo della loro perdita.

L’impatto dello SMA per le banche ed i gruppi italiani è rilevante. Considerando un campione di 18 realtà e focalizzandosi sui dati 2013-2015, più del 25% dei soggetti nel gruppo che per lo SMA rappresenta quello di minori dimensioni vedono aumentare il loro requisito patrimoniale. I restanti soggetti, di dimensioni medio - grandi, hanno tutti registrato un aumento. In particolare la mediana dell’aumento di capitale è del 46% e ben un quarto registrerebbe un aumento pari o maggiore al 72% del requisito attuale.

La nostra posizione

L’Associazione bancaria italiana ha rappresentato nel documento redatto in risposta alla pubblica consultazione motivazioni a sostegno della necessità di salvaguardare l’utilizzo dei metodi di misurazione interni (eventualmente introducendo vincoli maggiori al fine di ridurre la variabilità). Essa ha inoltre collaborato alla definizione delle posizioni della Federazione Bancaria Europea e della International Banking Federation e dell’*Institution of International Finance*.

In tali contesti, sono state suggerite modifiche alle citate componenti (BI e LC) e alla formula complessiva del metodo SMA. Più in particolare, le principali richieste sono di:

- escludere dal BI gli accantonamenti per gli eventi di rischio operativo e le spese di manutenzione di asset, considerato che quanto proposto paradossalmente disincentiva gli accantonamenti;
- riportare le voci di bilancio che compongono il BI con le voci dei principali principi contabili internazionali per garantire omogeneità almeno tra banche di diverse giurisdizioni che adottano il medesimo principio;

- prevedere classi di BI più numerose, rendendo quindi il metodo più granulare, e introdurre ponderazioni distinte per BI relativi a tipologie di business differenti, ossia che sottintendono una rischiosità operativa eterogenea;
- introdurre una classe in cui registrare solo le perdite inferiori a 1 milione di euro e un'altra classe per le perdite sotto 1 miliardo di euro;
- ridurre l'attuale moltiplicatore, almeno per le perdite della classe inferiore a 1 milione di euro, (da 7 a 5) e prendere in considerazione un trattamento meno severo per singoli eventi estremi o anni estremi in termini di perdita totale;
- considerare la frequenza delle perdite, ovvero differenziare i moltiplicatori delle diverse classi, in modo da ottenere risultati differenti in casi in cui, a parità di perdita totale annua in una classe, gli eventi registrati siano stati pochi o numerosi;
- estendere l'inclusione della LC per le banche della prima classe che ne facciano richiesta e che abbiano un adeguato processo di raccolta e gestione delle perdite operative, considerato che l'attuale proposta non consente alle banche piccole (in linea di massima appartenenti alla prima classe di BI) di considerare la LC nella formula per il calcolo del requisito di capitale;
- considerare le perdite al netto di tutti i recuperi non assicurativi e considerare talune polizze assicurative come un elemento di riduzione del capitale di Primo pilastro (ad esempio in base a massimali, franchigie e opportuni *haircut*).

Prossimi passi

Continueremo a seguire l'attuazione delle prospettate riforme e ad interloquire con le competenti autorità nelle diverse sedi istituzionali europee e sovranazionali per ottenere l'introduzione dei correttivi e/o miglioramenti, più sopra specificatamente illustrati.

La definizione delle proposte relative alla misurazione del rischio di credito è prevista per la fine del 2016.

4. Regolamento sui documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati ("PRIIP")

Tema

Il 9 dicembre 2014 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea il Regolamento n. 1286/2014 del 26 novembre 2014 relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (c.d. PRIIP - *packaged retail and insurance-based investment products*). Il regolamento tende a migliorare la trasparenza e la comparabilità dei prodotti di investimento preassemblati acquistabili da investitori al dettaglio.

Aspetti rilevanti

Ai "PRIIP" si deve applicare una informativa precontrattuale basata su principi di trasparenza già oggi presenti nel documento recante le informazioni chiave per gli investitori previsto per gli OICVM (organismi di investimento collettivo in valori mobiliari), attraverso informazioni brevi, comparabili e standardizzate riportate nel "documento contenente le informazioni chiave" (c.d. "KID" - *key investment document*), che dovrà essere elaborato dall'ideatore del prodotto d'investimento - l'impresa di assicurazione per i prodotti vita interessati - e che rappresenta un documento a sé stante, separato dalla documentazione commerciale.

Il "KID" deve essere redatto in maniera concisa, deve consistere al massimo di tre facciate di formato A4 e deve comprendere una serie di informazioni, fra cui: (i) la natura e le caratteristiche principali del prodotto; (ii) una breve descrizione del profilo di rischio/rendimento, anche tramite indicatori di rischio e dei possibili rendimenti; (iii) se l'eventuale perdita possa essere recuperata grazie a un regime di compensazione o garanzia dell'investitore; (iv) i costi legati all'investimento sia diretti che indiretti; (v) se è previsto un periodo di ripensamento o un periodo minimo di detenzione raccomandato.

Le discussioni vertono sulle misure di secondo livello, con particolare riferimento agli standard di regolamenti tecnici (RTS) relativi alla presentazione e contenuto del KID.

La nostra posizione

Le principali preoccupazioni del settore assicurativo italiano concernono:

- la tempistica. Il periodo entro cui l'industria dovrà implementare il KID è brevissimo (31/12/2016). Tenuto, infatti, conto della procedura di approvazione dei RTS ci potrebbero essere solo 3/4 mesi tra la pubblicazione del regolamento e la sua applicazione. Ciò sarebbe assolutamente irrealistico. Il KID standardizzato comporterà dei cambiamenti fondamentali nella distribuzione dei prodotti, che richiederanno significative trasformazioni delle

procedure interne di un'impresa, considerevoli risorse e importanti modifiche ai sistemi informatici.

- la metodologia di calcolo dei costi. L'industria assicurativa si sta opponendo all'inclusione della quota parte dei costi del premio della copertura assicurativa, poiché così i prodotti assicurativi con una componente assicurativa di protezione appariranno alla clientela più costosi di prodotti non assicurativi, mentre in realtà offrono un servizio distintivo a fronte di un corrispettivo. Solo una netta separazione fra i costi e premio di rischio biometrico nel KID permetterà ai consumatori di fare una corretta comparazione fra prodotti e assicurerà un "level playing field" fra prodotti PRIIPs assicurativi e gli altri PRIIPs;
- la metodologia di calcolo dell'indicatore di rischio. Tale metodologia potrebbe sovra rappresentare il rischio di credito senza tener in alcun modo conto della disciplina di *Solvency II*, penalizzando i prodotti assicurativi;
- il trattamento dei prodotti multi-opzione. La complessità della disciplina in caso di prodotti con molteplici opzioni di investimento e la conseguente richiesta di semplificazione anche attraverso il ricorso ai KIID dei fondi comuni (ad es. *unit-linked*), al fine di non penalizzare la possibilità di prevedere anche un numero significativo di opzioni.

I prossimi passi

Il regolamento si dovrebbe applicare dal 31 dicembre 2016.

Le misure di secondo livello (RTS) erano state presentate dalla Commissione il 30 giugno scorso e sottoposte a scrutinio del Parlamento e del Consiglio. Il Parlamento europeo nella Plenaria del 14 settembre ha rigettato gli RTS e ha chiesto una modifica del livello 1 limitatamente alla data di entrata in vigore del regolamento PRIIP. Il Consiglio ha approvato una dichiarazione con cui si chiede il rinvio dell'entrata in vigore di un anno.

La Commissione europea dovrà procedere all'approvazione di nuovi RTS e, probabilmente, dovrà modificare la data di entrata in vigore del provvedimento attraverso una procedura legislativa accelerata, c.d. "quick fix".

5. Direttiva sulla distribuzione assicurativa (IDD)

Tema

Il 2 febbraio 2016 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea la direttiva 2016/97/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 gennaio 2016 sulla distribuzione assicurativa. La direttiva mira a garantire parità di condizioni tra tutti i soggetti coinvolti nella vendita di prodotti assicurativi e a rafforzare la tutela dei consumatori. Le nuove disposizioni tendono, infatti, a uniformare il campo di applicazione, a identificare gli ambiti d'intervento con particolare riguardo ai temi della trasparenza e del conflitto d'interessi e ad estendere le regole dell'intermediazione alla vendita diretta.

Aspetti rilevanti

I principali punti della direttiva riguardano:

- *il campo di applicazione*. La direttiva concerne tutte le attività di distribuzione di prodotti assicurativi, inclusa la vendita diretta e i siti comparatori, nel caso in cui, tramite il sito web, si possa concludere direttamente o indirettamente il contratto. Sono espressamente escluse dalla definizione di attività distributiva quelle relative al post-vendita, con specifico riguardo all'attività peritale e di liquidazione dei sinistri;
- *gli obblighi d'informazione e le regole di comportamento*. Si prevede un principio generale secondo cui la remunerazione dei distributori non deve rappresentare un ostacolo al principio in base al quale tali soggetti devono agire nel miglior interesse dei clienti. Si contempla, inoltre, un'informativa sulla remunerazione, la quale deve essere fornita sia dagli intermediari con riguardo alla natura e alla fonte del compenso che dall'impresa di assicurazione con riguardo alla natura della retribuzione dei suoi dipendenti. Nel caso in cui la commissione fosse pagata direttamente dal cliente, dovrà essergli fornito l'ammontare o laddove non possibile il metodo di calcolo.

Il distributore sulla base delle informazioni ricevute dovrà specificare le richieste e le necessità dei consumatori. Infine, per i rami danni, prima della conclusione del contratto il distributore dovrà fornire in un documento standardizzato una serie di informazioni sul prodotto (*PID-Product Information Document*);

- *il divieto di commissioni da parte di terzi*. Introduzione di un'opzione per gli Stati membri di poter limitare o proibire l'offerta o l'accettazione di onorari, commissioni o benefici monetari e non monetari da parte di terzi anche per gli intermediari non indipendenti;

- *la vendita abbinata*. È prevista una limitazione a tali pratiche di vendita quando l'assicurazione sia accessoria al bene o servizio, per cui l'intermediario dovrà offrire il bene/servizio sia "a pacchetto" sia separatamente, fatto salvo il caso in cui l'assicurazione sia accessoria a servizi e attività d'investimento, ai contratti di credito (mutui) e ai conti di pagamento;
- *i requisiti di governance e controllo del prodotto (POG)*. Si richiede un processo interno all'impresa o all'intermediario, che crea il prodotto, al fine di approvare ciascun prodotto da offrire alla clientela prima della sua commercializzazione;
- *i conflitti d'interesse, gli incentivi e la valutazione d'idoneità e adeguatezza*. Relativamente alla distribuzione di prodotti assicurativo-finanziari si introducono principi generali sull'introduzione di disposizioni organizzative e amministrative al fine di adottare tutte le misure ragionevoli volte a evitare che i conflitti di interesse incidano negativamente sugli interessi dei propri clienti, sulla possibilità di ricevere competenze o commissioni, oppure prestazioni non monetarie, a determinate condizioni, sulla valutazione dell'idoneità e dell'adeguatezza del prodotto sulla base delle informazioni relative alle conoscenze ed esperienze del cliente.

La nostra posizione

Le principali preoccupazioni del settore assicurativo concernono il contenuto delle misure di secondo livello. La direttiva prevede, infatti, che la Commissione adotti atti delegati in tema di: requisiti di governance e controllo del prodotto (POG); di conflitto d'interessi; di incentivi; di idoneità e adeguatezza del prodotto, e che l'EIOPA elabori progetti di norme tecniche di attuazione sul format del documento standardizzato di informazione sul prodotto (*PID-Product Information Document*).

Nella definizione di tali atti sarà molto importante il rispetto delle disposizioni previste dalla direttiva quadro, soprattutto nei casi in cui queste si differenziano da MiFID, tenuto conto della forte tendenza ad assimilare le due direttive (per es. IDD consente l'incentivo a condizione che lo stesso non abbia un impatto negativo sulla qualità dei servizi ai clienti - MiFID prevede, invece, che l'incentivo debba essere volto ad accrescere la qualità del servizio fornito al cliente), e di EIOPA per evitare il frequente tentativo di estendere la propria competenza al di là dei compiti formalmente assegnatele.

L'obiettivo del mercato assicurativo è di avere prodotti semplici e chiari per il consumatore, attraverso il giusto equilibrio fra corretta tutela del consumatore e senza creare eccessivi oneri, preservando, al contempo, il quadro pluralistico di modelli distributivi che caratterizza il mercato assicurativo italiano.

I prossimi passi

La Commissione deve adottare gli atti delegati durante il 2017. In questo momento EIOPA sta predisponendo il suo parere che dovrà essere inviato alla Commissione entro il 1° febbraio 2017; EIOPA deve elaborare sia progetti di norme tecniche di attuazione sul format del documento standardizzato di informazione sul prodotto (*PID-Product Information Document*) entro il 23 febbraio 2017 che linee-guida per la valutazione dei prodotti d'investimento assicurativi che incorporano una struttura che rende difficile per il cliente capirne il rischio (23 agosto 2017).

Il provvedimento dovrà essere recepito nelle legislazioni nazionali entro il 23 febbraio 2018.

6. Standard contabili

Tema

Il 4 marzo 2004 lo IASB (*International Accounting Standards Board*) ha emanato il principio contabile IFRS 4 “*Insurance contracts*”, attualmente in vigore. Tale principio è considerato un interim standard che consente, per la valutazione delle riserve tecniche, di utilizzare come riferimento normativo i principi locali. Il Board ha iniziato, ormai da anni, un nuovo progetto (Fase II del progetto “*Insurance contracts*”) che porterà alla definizione di un principio contabile univoco per la valutazione e contabilizzazione di tutti i tipi di contratti assicurativi. Le discussioni tecniche sono terminate a gennaio 2016 e lo IASB, negli incontri di febbraio 2016, ha specificato che inizierà il processo di scrutinio. Il Board sta discutendo della data di entrata in vigore e di ogni *sweep issue* emerso durante il processo di elaborazione.

Nel contempo nel 2008, dopo l’inizio della crisi economica, lo IASB decise di emanare lo standard IFRS 9 relativo alla rilevazione e valutazione degli strumenti finanziari.

Il 24 luglio 2014 lo IASB ha pubblicato la versione definitiva dell’IFRS 9 che sostituisce lo IAS 39. Le principali novità riguardano un nuovo modello di “*classification and measurement*”, di *impairment*, *nuovi requisiti per l’hedge accounting*. Il nuovo standard si applicherà a partire dal 1° gennaio 2018.

Aspetti rilevanti

Le tempistiche della pubblicazione del nuovo principio IFRS 4 e la relativa data di implementazione assumono particolare rilevanza considerando l’inevitabile interazione fra il principio in oggetto e l’IFRS 9 *Financial instruments*. Infatti, in caso di mancato allineamento, le attività finanziarie correlate alle passività assicurative verranno valutate secondo il nuovo modello previsto dall’IFRS 9, e non più secondo lo IAS 39, mentre le passività assicurative continueranno ad essere valutate sulla base dell’attuale IFRS 4 e quindi utilizzando principi locali decisamente lontani da quelli sottesi al nuovo IFRS 9.

L’EFRAG ha condiviso i timori del settore assicurativo nell’*Endorsement Advice on IFRS 9 Financial instruments* sottoposto alla Commissione europea a settembre 2015. Nel testo dell’*Advice* ha, infatti, esplicitato che l’IFRS 9 contribuirà all’interesse pubblico europeo ad eccezione dell’impatto stimato sul settore assicurativo. L’EFRAG, quindi, ha concluso auspicando che l’applicazione dell’IFRS 9 nel 2018 da parte delle compagnie assicurative sia opzionale.

In risposta, lo IASB, nell’*Exposure Draft (ED/2015/11) - Applying IFRS 9 Financial Instruments with IFRS 4 Insurance Contracts*” dello scorso dicembre 2015 (che modifica l’IFRS 4), ha ipotizzato due approcci come potenziali soluzioni allo sfasamento temporale: l’ “*overlay approach*” e il “*deferral approach*”.

L' "*overlay approach*", facoltativo per tutte le entità che emettono contratti assicurativi, prevede la riclassifica da conto economico a "Other Comprehensive Income" (OCI), delle differenze dovute all'applicazione dell'IFRS 9 in sostituzione dello IAS 39.

Il "*deferral approach*", invece, stabilisce che una "reporting entity", che abbia come attività "predominante" l'emissione di contratti assicurativi nell'ambito di applicazione dell'attuale IFRS 4, possa applicare lo IAS 39 invece che l'IFRS 9 a tutte o a nessuna delle sue attività finanziarie fino al 2021 ("*sunset clause*").

L'*Exposure Draft* dello IASB esclude i c.d. "*First Time Adopter*" (FTA) dalla possibilità di applicare i suddetti approcci.

Pochi giorni fa lo IASB, facendo seguito alla consultazione dell'*Exposure Draft* di cui sopra, ha emanato degli emendamenti al principio contabile IFRS 4 consentendo sia l'opzione prevista dall'"*overlay approach*" sia l'opzione di una temporanea esenzione dall'applicazione dell'IFRS 9 sino al 2021 secondo il "*deferral approach*". Nei suddetti emendamenti è consentito anche ai First Time Adopters la facoltà di scegliere tra le due opzioni previste.

La nostra posizione

ANIA partecipando alla consultazione dello IASB relativa all'applicazione congiunta dell'IFRS 9 e IFRS 4 ha espresso il supporto all'utilizzo opzionale sia dell'"*overlay approach*", sebbene ritenuto costoso in termini implementativi, sia del "*deferral approach*" per il quale l'associazione ha però auspicato una ridefinizione del "*predominance test*" a favore di un approccio olistico.

E' stata inoltre evidenziata la necessità di permettere anche ai FTA l'utilizzo delle soluzioni previste dallo IASB, in particolare quando un'entità appartiene ad un gruppo che ha deciso di avvalersi dei suddetti approcci nel proprio bilancio consolidato.

In seguito ai commenti ricevuti, lo IASB ha deciso di calibrare differentemente il "*predominance test*" e consentito anche ai c.d. "First Time Adopters" di utilizzare il "*deferral approach*" e l'"*overlay approach*".

In ogni caso, come più volte espresso dal settore assicurativo europeo, la soluzione più lineare sarebbe un rinvio della data di prima applicazione del nuovo IFRS 9 per le compagnie assicurative fino all'entrata in vigore del nuovo principio contabile per la valutazione delle passività assicurative, al fine di evitare di sottoporre il settore a molteplici e sostanziali cambiamenti in un arco temporale breve.

Auspichiamo, pertanto, che in sede di *endorsement* delle modifiche dell'IFRS 4 sia escluso il settore assicurativo dall'applicazione dell'IFRS 9 fino all'entrata in vigore del nuovo IFRS 4 prevista per il 1° gennaio 2020 oppure, in subordine, che le imprese di assicurazione abbiano la possibilità di applicarlo in via opzionale.

In generale, quanto sopra esposto diviene ancora più rilevante avendo l'Associazione avviato un gruppo di lavoro con le compagnie, e contatti con gli opportuni organismi e Autorità coinvolti, per

procedere alla transizione ai principi internazionali IAS/IFRS per la redazione dei bilanci individuali.

Ad oggi infatti gli IAS/IFRS sono applicati dalle imprese assicurative che redigono il bilancio consolidato e a quelle che emettono strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati di qualsiasi Stato membro dell'UE e che non redigono il bilancio consolidato.

I prossimi passi

Ad oggi, lo IASB prevede di pubblicare il nuovo principio contabile IFRS 4 relativo ai contratti assicurativi a fine 2016, inizio 2017. La data di entrata in vigore è ancora incerta, pur avendo il Board ipotizzato il 2020.

7. La revisione di *Solvency II* (2018)

Tema

Solvency II, il nuovo regime europeo di vigilanza prudenziale del settore assicurativo, è entrato in vigore in tutti i Paesi UE il 1° gennaio 2016.

La direttiva *Solvency* prevede una serie di verifiche e revisioni periodiche sul funzionamento del sistema, la prima della quali - relativa alla Formula Standard per il calcolo del *Solvency Capital Requirement* (SCR) - è da effettuarsi entro il 2018.

Aspetti rilevanti

La *Review 2018* di *Solvency II* è di grande rilevanza perché mira ad esaminare un aspetto fondamentale del 1° pilastro del sistema, quello dei requisiti patrimoniali. Un *focus* particolare è posto sulle calibrazioni degli *shock* utilizzate per la determinazione dei requisiti patrimoniali per i singoli moduli di rischio che compongono il SCR: è di tutta evidenza che, da tali calibrazioni, dipende il livello del capitale necessario per l'esercizio dell'attività assicurativa.

Sotto questo profilo, i temi di maggior rilievo per l'assicurazione italiana sono:

- Il trattamento degli investimenti in titoli di Stato;
- Il campo di applicazione degli *Undertaking Specific Parameters (USP)*;
- La calibrazione degli investimenti di lungo termine;
- Eventuali tecniche di *smoothing* per la riduzione della volatilità.

La nostra posizione

- Al momento, le regole di *Solvency II* non prevedono requisiti patrimoniali per il rischio di spread e per il rischio di concentrazione con riguardo alle esposizioni in titoli di Stato. L'industria assicurativa italiana auspica che tale situazione non venga modificata con la *Review 2018*;
- attualmente, la possibilità di applicare gli USP è limitata ad alcuni sottomoduli del rischio assicurativo danni. E' opportuno l'ampliamento ad alcune categorie del rischio assicurativo vita;
- per alcune tipologie di attivi, i requisiti patrimoniali aumentano in misura significativa al crescere della durata dell'investimento. Si propone di rivedere le calibrazioni, in modo tale da non sfavorire gli impieghi di più lunga durata;

- l'adozione di criteri di valutazione delle poste di bilancio di tipo “*market consistent*” ha l'effetto di rendere i bilanci delle imprese di assicurazione soggetti a maggior volatilità rispetto al passato. Sarebbe opportuno valutare, in occasione della *Review*, la possibilità di introdurre nuovi fattori di *smoothing* (relativi alle riserve tecniche o ai requisiti patrimoniali) in grado di contenere l'impatto della volatilità sulla posizione di solvibilità delle imprese.

I prossimi passi

Il 18 luglio scorso la Commissione europea ha inviato a EIOPA una richiesta di parere tecnico (“*Call For Advice*”) con indicazione dei temi oggetto della revisione. La richiesta della Commissione alla Vigilanza europea si concentra su due particolari aspetti di *Solvency II*, per i quali è ritenuto importante apportare migliorie:

- applicazione dei requisiti in misura proporzionata e semplificata;
- rimozione di eventuali incoerenze/inconsistenze.

Nella *Call for Advice*, la Commissione ha identificato le seguenti aree suscettibili di modifica, con riguardo a metodologie, ipotesi o calibrazioni:

- *Standard Formula risk modules* (rischio di mercato, rischio di *spread*/di concentrazione, *counterparty default risk*, rischio di sottoscrizione, *non-life CAT*, *currency risk*);
- *Undertaking Specific Parameters (USP)*;
- *Own Funds* (classificazione, elenco degli elementi di *Tier 1*);
- *Risk Margin*;
- Capacità delle imposte differite di assorbire le perdite;
- Elenco dei Governi regionali e delle Autorità locali.

L'Autorità europea preparerà, entro il 31 ottobre 2017, il testo del parere con le proposte di revisione della Formula Standard. Le proposte EIOPA dovranno poi essere approvate dalla Commissione.

8. Le società fiduciarie in una prospettiva europea

Tema

L'Italia è l'unico Stato membro in cui esiste da anni una normativa sulle società fiduciarie, mentre in altri Stati, quali la Francia o il Lussemburgo, è presente unicamente una disciplina del contratto di fiducia. Le società fiduciarie sono disciplinate dall'art. 1, comma 1, della legge istitutiva, l. 23 novembre 1939, n. 1966.

Aspetti rilevanti

Il riconoscimento di un soggetto che, previa autorizzazione amministrativa, e sottoposto a vigilanza, fosse abilitato ad esercitare, in forma di impresa, l'attività di amministrazione dei beni per conto dei terzi con e senza lo schema della interposizione reale di persona comporterebbe numerosi vantaggi:

- verrebbe riconosciuta a livello di normativa europea la valenza e la funzione economico sociale dell'agire per conto terzi e del contratto di affidamento fiduciario con tutte le positive ricadute di carattere operativo;
- verrebbe sancito a livello legislativo il principio di separazione patrimoniale del patrimonio dei clienti da quello della società fiduciaria. In tal modo le attività prestate dalle società fiduciarie verrebbero svolte con maggiore certezza e speditezza, e, correlativamente, potrebbe svilupparsi una disciplina comune del contratto di fiducia;
- un ulteriore effetto positivo deriverebbe dal diverso posizionamento delle società fiduciarie all'interno della normativa antiriciclaggio.

La nostra posizione

Sarebbe auspicabile una direttiva comunitaria che, armonizzandone la disciplina, riconoscesse le società fiduciarie come intermediari ed, in particolare, le sussumesse nella categoria degli enti finanziari ai sensi della direttiva Banche.

Si tratterebbe di replicare su scala europea ciò che è già avvenuto in Italia con la riforma del d.lgs. 141/2010, che, prevedendo l'iscrizione delle società fiduciarie nella sezione separata dell'albo degli intermediari finanziari di cui all'art.106 TUB, ha sostanzialmente assimilato queste ultime agli intermediari finanziari.